Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1992

relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale originari dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina o da essa provenienti

(92/271/CEE)

(GU L 138 del 21.5.1992, pag. 39)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 1999/441/CE della Commissione del 28 giugno 1999	L 171	17	7.7.1999

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1992

relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale originari dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina o da essa provenienti

(92/271/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([1]), modificata dalla direttiva 91/496/CEE ([2]), in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata dalla direttiva 91/628/CEE ([3]), in particolare l'articolo 18,

considerando che il deterioramento e la gravità della situazione della Repubblica della Bosnia-Erzegovina non permettono di garantire che le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale originari o provenienti da tale paese rispondano a condizioni sanitarie soddisfacenti e siano stati sottoposti ad adeguati controlli veterinari;

considerando che tale situazione può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica e la sanità animale nella Comunità: che è pertanto giustificato sospendere le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale originari o provenienti dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1

Articolo 1

Gli Stati membri vietano le importazioni di equidi originari della Repubblica della Bosnia e Erzegovina o da essa provenienti.

▼B

Articolo 2

La Commissione segue l'andamento della situazione nella Repubblica della Bosnia-Erzegovina. La presente decisione viene riesaminata e può essere modificata alla luce di tale andamento.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
([2]) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
([3]) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.